



MODIFICHE AL REGOLAMENTO N.11971/1999 IN MATERIA DI EMITTENTI

Consultazione in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate

ESITI DELLA CONSULTAZIONE

8 Febbraio 2012

I. Premessa

La Legge 120/2011, nel perseguire l'obiettivo di favorire l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, ha imposto alle società quotate di prevedere, all'interno dei rispettivi organi di amministrazione e controllo, un criterio di ripartizione tra quote che garantisca l'equilibrio tra generi, nella misura minima prevista dalla medesima legge (almeno 1/5 in sede di primo mandato e almeno 1/3 nei successivi mandati).

Con la modifica degli art. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e successive modifiche, il Legislatore ha conferito alla Consob una delega regolamentare in materia di "violazione, applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare", attribuendo alla competenza della stessa la potestà sanzionatoria delle condotte che violano il precetto legale.

In attuazione della suddetta delega, la Consob ha pubblicato, in data 9 dicembre 2011, un documento di consultazione contenente la proposta di modifica al Regolamento Emittenti, approvato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

In linea con il dettato legislativo, la proposta sottoposta al mercato lascia agli statuti delle società quotate ampia autonomia nell'individuazione delle modalità tecniche con le quali il criterio di riparto dovrà essere rispettato. Con particolare riguardo alla nomina, gli statuti definiscono le modalità con cui il rispetto delle quote di genere si coordina con il voto di lista, con l'unico limite di non poter imporre il rispetto di criteri di riparto tra generi a liste che contengano meno di tre candidati; ciò al fine di non rendere oltremodo onerosa per i soci la selezione dei candidati al ruolo

di amministratore di minoranza. Gli statuti disciplinano inoltre i meccanismi con cui assicurare il rispetto delle quote di genere in caso di sostituzione in corso di mandato. Infine, in relazione al procedimento sanzionatorio, la proposta disciplina l'applicazione delle diffide e delle sanzioni, secondo le indicazioni contenute nella legge.

Rinviando a quanto nel prosieguo specificato sugli esiti della valutazione e sulle modifiche apportate alla proposta di regolamentazione sottoposta al mercato, si ritiene di confermare le scelte di fondo già presentate al mercato, e in particolare il riconoscimento di ampia autonomia agli statuti delle società nel disciplinare le modalità con cui il rispetto della normativa di genere sia nel concreto assicurato.

Si è ritenuto di confermare anche il vincolo a tale autonomia costituito dall'impossibilità per gli statuti di imporre il rispetto di requisiti di composizione di genere a liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. La previsione è tesa a non disincentivare la presentazione di liste da parte di investitori per i quali il vincolo a rispettare tali requisiti potrebbe rendere più onerosa la presentazione stessa della lista. Tale scelta non preclude, naturalmente, anche a coloro che presentano liste contenenti meno di tre candidati di includere rappresentanti di entrambi i generi o di quello che, presumibilmente, possa essere meno rappresentato, al fine di favorire il rispetto della quota di genere al momento della nomina dell'organo.

Più in generale, si auspica che la selezione dei candidati alla carica di amministratore sia ispirata alle *best practices* internazionali e nazionali in materia di composizione e nomina del *board*, quali quelle indicate dal Libro Verde dell'Unione Europea sul governo societario e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Il primo¹ riconosce, infatti, i benefici della diversità, non solo di genere ma anche professionale ed internazionale. Il secondo, anche a seguito della recente revisione, specifica alcune *best practices* in tema di nomina e composizione del *board*. In particolare, la nuova versione del Codice raccomanda esplicitamente la costituzione di un comitato per le nomine, cui è attribuita la funzione di formulare pareri in merito alla composizione del *board*², e include tra i gli elementi da prendere in considerazione nella procedura di autovalutazione del consiglio l'adeguata presenza di “(...) *competenze professionali e manageriali, anche di carattere internazionale, tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in consiglio di diversi generi, fasce d'età e di anzianità di carica*”³.

* * *

Con riferimento al suddetto documento di consultazione sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti, di seguito indicati, che hanno autorizzato la divulgazione dei rispettivi commenti:

- ABI, Associazione bancaria italiana;
- Associazione Nazionale fra le Banche Popolari;
- ASSOGESTIONI, Associazione del risparmio gestito;
- ASSONIME, Associazione fra le Società Italiane per Azioni;

¹ Libro Verde, “Il quadro dell'Unione Europea in materia di Governo Societario”, del 5 aprile 2011, paragrafo 1.1. “Composizione del consiglio di amministrazione”.

² Art. 5 “Nomina degli amministratori”, principio 5.P.1 e criterio applicativo 5.C.1, lett. a).

³ Commento all'art. 1 in materia di “Ruolo del consiglio di amministrazione”.

- CONFINDUSTRIA, Confederazione Generale dell'Industria Italiana;
- Dott.ssa Stella d'Atri;
- Studio Legale Associato Clifford Chance;
- Studio Legale Associato Linklaters;
- L'Associazione Concreta-Mente;
- Dott. Marco Bava.

II. Proposta regolamentare.

È stato sottoposto alle osservazioni del mercato il seguente articolato:

Art. X

(Equilibrio tra generi)

1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi di cui agli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.
2. Gli statuti delle società quotate disciplinano:
 - a) le modalità di formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo meccanismi di elezione e di estrazione dei singoli componenti, idonei a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Gli statuti non possono prevedere che le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre dei componenti l'organo da eleggere rispettino il criterio di riparto tra generi;
 - b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;
 - c) le modalità affinché l'esercizio di diritti di nomina, ove previsti, non contrastino con quanto sancito dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.
3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.
4. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni di cui agli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modifiche.

III. Osservazioni pervenute nel corso della consultazione.

Si riportano, di seguito, i quesiti sottoposti alle parti consultate, in merito alla proposta modifica del Regolamento Emittenti (“RE”), con indicazione delle principali osservazioni pervenute.

Q1. *Condividete la scelta di mantenere ampia autonomia agli statuti nel disciplinare le modalità con cui il rispetto criterio di riparto previsto dagli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF dovrà essere assicurato?*

I soggetti che hanno preso parte alle consultazioni hanno espresso, in generale, un ampio e concorde favore in relazione alla scelta di mantenere ampia autonomia statutaria nel dare attuazione alle previsioni di cui agli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF.

Lo Studio legale **Clifford Chance** ha segnalato che la rimessione all’autonomia statutaria potrebbe comportare una criticità dal punto di vista dell’efficacia del meccanismo sanzionatorio.

Dal punto di vista sostanziale, non dovrebbe incorrere in alcuna sanzione la società che, pur non avendo modificato il proprio statuto, si sia comunque conformata a quanto disciplinato con riferimento al criterio di riparto tra generi nell’elezione dei propri organi amministrativi e di controllo. A contrario la sanzione dovrebbe colpire le società che, a prescindere dall’adozione o meno delle modifiche statutarie, non si sia conformata a tale criterio di riparto.

Valutazioni.

Ai sensi degli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui “*qualora la composizione dell’organo, risultante dall’elezione, non rispetti il criterio di riparto*” previsto. Occorre considerare, ad ogni modo, che l’adozione delle modifiche statutarie costituisce il presupposto per garantire l’equilibrio tra generi nella composizione degli organi sociali, onde l’eventuale omissione delle stesse potrebbe essere oggetto di valutazione in un eventuale procedimento sanzionatorio avviato dalla Consob, per inottemperanza alla diffida, nelle ipotesi in cui la composizione degli organi non sia conforme al criterio di riparto.

Q2. *Condividete la finalità di non imporre alle liste presentate dalle minoranze il rispetto dell’equilibrio tra generi, qualora presentino un numero limitato di candidati? Ritenete congruo a tal fine il criterio che esclude l’applicabilità delle norme in esame alle liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre? Ritenete possibile individuare altri criteri che meglio perseguano tale esigenza?*

Con riferimento alla proposta di esenzione di cui al comma 2, lett. a), seconda parte, del testo

proposto, sono pervenute opinioni contrastanti.

ASSOGESTIONI ha condiviso la proposta, in quanto finalizzata ad evitare che il potere di *voice* degli azionisti di minoranza venga automaticamente limitato all'elezione di sole candidate donne, almeno nella maggioranza delle società quotate italiane, dove è nelle disponibilità delle minoranze un solo posto.

L'**Associazione Concreta-Mente** ha condiviso la proposta, sul presupposto che, diversamente argomentando, si finirebbe con l'imporre in capo alle minoranze che decidano di presentare liste di candidati per gli organi di amministrazione e controllo oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge. Considerato che l'intero impianto relativo all'elezione degli organi sociali con il voto di lista persegue la finalità di agevolare quanto più possibile le minoranze nella presentazione e nell'elezione di propri candidati, si potrebbe dubitare della compatibilità con l'art. 147-ter del TUF di disposizioni statutarie che stabiliscono quale requisito per la composizione delle liste l'appartenenza a un determinato genere, ovvero, a maggior ragione, la previsione di un numero di candidati di un determinato genere in misura almeno pari al numero di posti riservati alle minoranze.

L'Associazione ha, peraltro, manifestato il proprio apprezzamento per la scelta compiuta di non imporre il rispetto del citato obbligo in capo alle liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, risultando tale parametro conforme a quello utilizzato dal legislatore per esonerare dall'obbligo le società organizzate secondo il sistema dualistico, il cui consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti inferiore a tre. Tale parametro è analogo a quello adottato nell'ordinamento francese, precisamente nell'articolo L225-28 del *Code de Commerce*.

Il dott. **Bava** ha condiviso la proposta.

Quanto agli altri partecipanti alle consultazioni, si riportano i commenti di coloro che non hanno condiviso in tutto o in parte la proposta, con una breve sintesi delle argomentazioni dedotte a fondamento delle osservazioni:

L'**ABI**, pur avendo condiviso il principio sotteso alla proposta, ha evidenziato un limite nel caso di società con azionariato particolarmente frazionato e senza soci di controllo - quali ad esempio le società cooperative - ove, sino al momento dell'esito della votazione, tutte le liste presentate possono teoricamente rappresentare liste di minoranza e pertanto usufruire dell'esenzione proposta.

Ulteriori criticità sono state ravvisate dall'**ABI** con riferimento alle società che prevedono statutariamente:

- una composizione degli organi di amministrazione e controllo contenuta in termini numerici, potendo in tal caso essere presentate svariate liste con un numero di candidati inferiore a tre;
- un'ampia presenza delle minoranze negli organi sociali, essendo possibile la presentazione di diverse liste di minoranza (se non tutte) con meno di tre candidati, con conseguente rischio di

imporre il rispetto dell' equilibrio tra generi unicamente alla lista di maggioranza.

ABI ha rilevato, infine, che il criterio dell' equilibrio tra i generi, introdotto dalla legge 120/2011, non sembra derogabile in sede di disciplina secondaria.

Lo Studio Legale **Linklaters** ha espresso una generale condivisione delle finalità della proposta, osservando, inoltre, che “*nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo previsto dalla legge 120/2011*” dovranno essere applicati meccanismi statutari correttivi.

L' **Associazione Nazionale fra le Banche Popolari** non ha condiviso la proposta, osservando che nell'ambito delle società cooperative è impossibile determinare a priori quali siano le liste di minoranza. Inoltre, ha rilevato che nelle società i cui statuti prevedono un' ampia presenza delle minoranze negli organi sociali potrebbero essere presentate più liste di minoranze con meno di tre nominativi, finendo con imporre alla sola lista di maggioranza il rispetto del criterio di riparto tra generi.

CONFINDUSTRIA ha sollevato la contraddittorietà della proposta esenzione rispetto alle finalità avute di mira dalla disciplina legislativa; ha, inoltre, evidenziato, con riferimento a quegli emittenti che statutariamente riservino alle minoranze una quota significativa del numero dei componenti il *board*, che l' opportunità di non rendere più onerosa la *voce* di tali azionisti dovrebbe essere temperata con l' esigenza di non comprimere eccessivamente i margini di scelta degli altri soci in ordine alla formazione delle liste.

Parere contrario da parte di **ASSONIME**, perché la proposta sembrerebbe trasformare la finalità della legge - assicurare *ex post* l' equilibrio tra generi - in una regola *ex ante* di formazione delle liste. Inoltre, l' Associazione ha rappresentato che l' obiettivo della legge potrebbe essere efficacemente perseguito anche attraverso l' inserimento negli statuti del solo principio del riparto dandone effettiva esecuzione in sede di elezione degli organi sociali: per facilitare il rispetto dell' equilibrio tra generi potrebbero essere inserite specifiche indicazioni negli avvisi di convocazione (ad esempio prevedendo l' ammissibilità delle sole liste in grado di consentire il raggiungimento dell' equilibrio all' esito della procedura elettiva), secondo un' impostazione già posta in essere da alcuni emittenti per garantire la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza raccomandati dal Codice di Autodisciplina.

Peraltro, è stato rilevato che la proposta esenzione unifica due discipline (voto di lista e equilibrio tra generi) non necessariamente collegate. La soluzione suggerita da Consob rischierebbe di influenzare significativamente l' operatività del meccanismo del voto di lista, il quale trova differenti modalità applicative in relazione ai diversi assetti proprietari e alle soluzioni di *governance* dei singoli emittenti.

Lo Studio legale **Clifford Chance** ha ritenuto non condivisibile la scelta regolamentare: l' esenzione di talune liste dall' obbligo di garantire il riparto tra generi è potenzialmente foriera di squilibri con riferimento all' elezione di candidati provenienti da liste quali quelle di maggioranza. Il meccanismo

sembra ancor meno paritario, secondo il commentatore, se si pensa che, in presenza di più liste di minoranza, quelle che già si conformano al criterio di riparto tra generi potrebbero potenzialmente essere onerate ad includere più nominativi del genere meno rappresentato, per bilanciare eventuali inadempienze ingenerate dalla non applicabilità del criterio a liste esenti.

La dott.ssa **Stella d'Atri** ha osservato che la proposta sarebbe contraria allo spirito della legge, che non ha subordinato il rispetto dell'equilibrio tra generi alla tutela del ruolo delle minoranze partecipative. Peraltro, la commentatrice ha osservato che l'apertura delle liste al criterio di riparto tra generi avrebbe il beneficio di "presentare ai soci" un maggior numero di candidati donna.

Valutazioni.

Si ritiene di confermare la proposta regolamentare oggetto di consultazione con alcune precisazioni di carattere testuale, volte a chiarire che l'obiettivo finale della legge n. 120 e della proposta regolamentare è quello di favorire l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali, come risultante ad esito delle votazioni, nel rispetto dell'autonomia statutaria.

Al riguardo, la norma regolamentare in esame non contiene prescrizioni in merito alle "*modalità di formazione delle liste*" che, ai sensi di legge, devono essere individuate dagli statuti. Ciò al fine di non limitare l'autonomia statutaria e tenuto conto che i diversi assetti proprietari delle società quotate e le differenti modalità con cui quest'ultime hanno dato attuazione alla disciplina del voto di lista, non consentono di individuare in via regolamentare un'unica disciplina applicabile alla generalità delle quotate.

L'unico vincolo che si è ritenuto di prevedere è quello di evitare che gli statuti impongano a liste con meno di tre candidati il rispetto dell'equilibrio tra generi.

In assenza della norma proposta, infatti, gli azionisti presentatori di tali liste potrebbero essere obbligati ad inserire almeno un ulteriore nominativo appartenente al genere meno rappresentato, con il superamento delle percentuali ben oltre il minimo richiesto dalla legge e con un notevole aggravio dei costi⁴.

Si sottolinea, inoltre, che il criterio in parola si basa sul numero di candidati per lista e non sulla qualificazione della stessa come "di minoranza", che potrebbe con riferimento ad alcune società non essere determinabile *ex ante*.

⁴ Si ipotizza, il caso il cui lo statuto preveda il rispetto della quota di riparto come condizione di ammissibilità di tutte liste, indipendentemente dal numero di candidati ivi inseriti. In assenza della norma proposta, il socio che intenda indicare un solo candidato nella propria lista sarebbe onerato, a pena di inammissibilità della stessa, di inserirne un altro di genere diverso dal primo (arrivando ad incidere per il 50% sulla composizione della lista), con un'effettiva duplicazione dei costi per la presentazione.

Dal punto di vista sistematico, la scelta del numero di candidati inferiore a tre appare coerente con quanto previsto dall'art. 147-*quater*, comma 1-*bis*, del TUF, per la nomina del consiglio di gestione, allorché l'organo sia composto da due membri.

In ordine al contenuto della delega, si osserva che il Legislatore, nel prevedere che “*La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase di istruttoria e alle procedure da adottare*”, ha rimesso alla potestà della stessa il compito di individuare le regole necessarie affinché sia garantito il rispetto del precetto legale e il conseguente meccanismo sanzionatorio; nell'esercizio della delega, la Consob non può non tener conto, altresì, degli obiettivi della vigilanza cui è preposta, ai sensi dell'art. 91 del TUF, ovvero la tutela degli investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali. Pertanto si conferma l'intento di conciliare il rispetto dell'equilibrio di genere con il perseguimento degli altri interessi coinvolti nella *governance* delle società quotate, come, nel caso di specie, quelli di cui sono portatori le minoranze partecipative.

Q3. Condividete quanto previsto in merito alle modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato?

La previsione che attribuisce all'autonomia statutaria il compito di disciplinare le modalità di sostituzione dei componenti gli organi venuti a cessare in corso di mandato ha ricevuto il parere favorevole di **ASSONIME**, dell'**ABI**, degli Studi legali **Clifford Chance** e **Linklaters**, nonché del dott. **Bava**.

ASSOGESTIONI, nel condividere la proposta, ha osservato che potrebbe anche essere delineato un meccanismo che, in caso di sostituzione di un componente eletto dalle minoranze, consenta automaticamente alle minoranze stesse di poter indicare il successore.

L'**Associazione Concreta-Mente** ha espresso apprezzamento per la proposta normativa che va nella linea di assicurare che l'equilibrio tra i generi all'interno degli organi sociali delle società quotate sia mantenuto anche in seguito a eventi che comportino la cessazione in corso di mandato dei rispettivi componenti; anche tale disposizione appare conforme a quanto previsto in altri ordinamenti, e in particolare, in quello francese. Tuttavia, sarebbe auspicabile che anche la normativa regolamentare interna prevedesse un termine entro il quale il ripristino della proporzione di riparto dei generi all'interno degli organi sociali.

La dott.ssa **Stella d'Atri** ha invece suggerito di rendere più stringente la necessità di reintegrare appena possibile l'equilibrio.

Valutazioni.

E' rimessa alla autonomia statutaria l'individuazione delle soluzioni più idonee, tenuto conto anche degli specifici assetti proprietari e del meccanismo del voto di lista adottato, per assicurare in caso di sostituzione il rispetto delle discipline sulle quote di genere e sulla presenza negli organi sociali di componenti espressione delle minoranze.

Q4. *Condividete la previsione di cui al comma 2, lett. c), anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2449, comma 4, c.c.?*

La previsione di cui al comma 2, lett. c), ha riscosso il parere favorevole dell'**ABI**, dello Studio legale **Clifford Chance** e del dott. **Bava**.

Anche lo Studio legale **Linklaters** ha condiviso la proposta, sia pure osservando che, in determinate circostanze, potrebbe essere difficile il rispetto del principio in funzione del numero dei soggetti da nominare da parte di uno o più soci.

La dott.ssa **Stella d'Atri** ha ritenuto troppo generica la previsione.

Valutazioni.

I commenti pervenuti concordano sostanzialmente con la proposta regolamentare, che richiede alle società i cui statuti prevedono facoltà di nomina di singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo a favore di uno o più soci, di prevedere adeguati meccanismi correttivi al fine di garantire che l'esercizio di tali diritti non si ponga in contrasto con quanto previsto in materia di equilibrio tra generi. Pertanto, si conferma la previsione sottoposta alla consultazione.

Q5. *Condividete la previsione relativa all'arrotondamento all'unità superiore del numero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato?*

Il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore è stato condiviso da **ASSONIME**, dallo Studio legale **Linklaters**, dalla dott.ssa **Stella d'Atri** e dall'**Associazione Concreta-Mente**.

L'**ABI** ha ritenuto preferibile il mantenimento della decisione in ordine all'arrotondamento all'unità superiore (o inferiore) all'autonomia statutaria delle società, fermo restando che la disciplina dovrà assicurare il rispetto del numero minimo di componenti il genere meno rappresentato previsto dalla legge.

Lo Studio legale **Clifford Chance** ha proposto di mantenere il sistema di arrotondamento all'unità

superiore esclusivamente con riferimento alla prima nomina (e nel rispetto del criterio del quinto), ovvero di prevederlo con riferimento alle nomine successivamente alla seconda (nel rispetto del criterio del terzo).

Il dott. **Marco Bava** non ha condiviso la proposta.

Valutazioni.

Non appare possibile individuare criteri di calcolo e arrotondamento della quota del *board* riservata al genere meno rappresentato differenti da quello proposto che siano in linea con il dettato normativo per il quale al genere meno rappresentato spetta *almeno* un terzo (o un quinto) dell'organo.

Q6. Condividete quanto espresso in merito all'applicazione delle previsioni artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis alle società i cui statuti prevedono il rinnovo parziale dell'organo amministrativo?

Con riferimento all'applicazione degli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis del TUF alle società i cui statuti prevedono il rinnovo parziale dell'organo amministrativo, si registra il parere favorevole degli Studi legali **Linklaters e Clifford Chance**.

L' **ABI** ha ritenuto opportuno rinviare all'autonomia statutaria la disciplina di tali ipotesi.

ASSONIME non ha ritenuto condivisibile la previsione, contenuta nel Documento di Consultazione, secondo cui il rispetto dell'equilibrio di genere deve essere assicurato "*per ciascuno dei rinnovi parziali*" del cda, in quanto la legge richiede di assicurare l'equilibrio tra generi nel complesso.

L' **Associazione Concreta-Mente** non ha condiviso in pieno l'approccio contenuto nel documento: ipotizzando un mandato triennale del consiglio di amministrazione, con previsione statutaria di rinnovo di un terzo dello stesso ogni anno, il documento propone di assicurare il rispetto della quota di genere per i tre anni consecutivi, in cui si esaurirebbero i mandati delle tre porzioni del *board*. L'Associazione ritiene, invece, che, in un caso quale quello ipotizzato, il rispetto della quota di genere dovrebbe essere assicurato per i tre mandati consecutivi relativi a ciascuna porzione del *board*.

Anche la dott. **Stella d'Atri** ritiene che nel caso di società i cui statuti prevedono il rinnovo parziale dell'organo amministrativo una lettura restrittiva del limite dei tre rinnovi potrebbe costituire una debolezza strutturale della normativa.

Valutazioni.

In parziale accoglimento delle osservazioni pervenute, si ritiene che, nell'ipotesi sopra descritta, l'interpretazione più corretta sia quella secondo cui il rispetto della quota di genere deve essere assicurato per tre mandati consecutivi, relativamente a ciascuna porzione del *board*. Tale interpretazione consente in via generale di applicare la disciplina delle quote di genere per un periodo (di solito 9 anni) pari a quello previsto per le società che non adottano il sistema di rinnovo parziale.

Si precisa, infine, che il rispetto della quota di genere deve essere calcolato con riferimento alla composizione del consiglio nel complesso e assicurato fin dal primo rinnovo parziale.

Q7. Ritenete che ci possano essere degli elementi di criticità nell'applicazione della disciplina agli organi di controllo, e in particolare al caso di dimissioni prima della scadenza del mandato?

Lo Studio legale **Clifford Chance** non ritiene che sussistano criticità.

Lo studio **Linklaters** ha osservato che elementi di criticità potrebbero venire in rilievo con riferimento ai casi di cumulo di incarichi dei membri degli organi di controllo.

L'**ABI** ha osservato che vi potrebbero essere criticità nell'ipotesi in cui, per reintegrare l'equilibrio, siano necessarie le dimissioni di un componente e costui non vi provveda; in tal caso, la sanzione potrebbe risultare iniqua, considerato che la stessa si applica alla società e non ai singoli soggetti responsabili dell'irregolare composizione dell'organo.

La dott.ssa **Stella d'Atri** rileva, analogamente a quanto segnalato nel punto Q6, una debolezza strutturale della normativa che potrebbe derivare dalla lettura restrittiva del limite dei tre rinnovi.

Valutazioni.

Con riferimento all'osservazione relativa nell'ipotesi in cui, "*per reintegrare l'equilibrio*", siano necessarie le dimissioni di un componente, si osserva che tale evenienza appare possibile solo in presenza di una violazione *ab origine* del criterio di riparto, ovvero al momento della composizione dell'organo interessato; pertanto, non si ritiene possano esservi criticità nel caso segnalato, tenuto conto che lo statuto deve prevedere adeguati meccanismi correttivi che garantiscano il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

* * *

In conclusione si conferma il testo dell'articolo posto in consultazione con alcune modifiche di carattere formale.

**“ Capo I-bis
Equilibrio tra generi nella composizione
degli organi di amministrazione e controllo**

**Art. 144-undecies.1
(Equilibrio tra generi)**

1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.
2. Gli statuti delle società quotate disciplinano:
 - a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;
 - b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;
 - c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.
3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.
4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.”